

CONVENZIONE

per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGLAI) e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, in ordine alle attività di supporto tecnico-specialistico alla Divisione V “Accesso al credito e incentivi fiscali” per l’attuazione dell’intervento finalizzato a promuovere e rafforzare il sistema delle società benefit, di cui all’articolo 38 ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. *Decreto Rilancio*).

Atto sottoscritto digitalmente tra:

il Ministero dello sviluppo economico (di seguito: Ministero) - Direzione generale per gli incentivi alle imprese (di seguito: *DGLAI*), con sede in Roma, viale America 201, codice fiscale 80230390587, per il quale interviene il dott. Giuseppe Bronzino, Direttore generale per gli incentivi alle imprese

E

l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia (di seguito *Agenzia* o *Invitalia*), con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale 05678721001, per la quale interviene il dott. Domenico Arcuri, Amministratore Delegato, ivi domiciliato ai fini del presente atto,

entrambi, di seguito, denominate le “*Parti*”

PREMESSO CHE

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (di seguito anche *Decreto Rilancio*) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2020, n. 128, recante: “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro all’economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, all’articolo 38-ter, prevede:

- a) al comma 1, al fine di sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle società *benefit*, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società *benefit*, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto fino al 31 dicembre 2021, fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro;
- b) al comma 2, che il predetto credito d'imposta è:
- riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
 - utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021;
- c) al comma 2-bis, che:
- tra i costi di costituzione o trasformazione di cui al comma 1 sono compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società *benefit*;
 - l'importo massimo utilizzabile in compensazione è fissato in 10.000 euro per ciascun contribuente;
- d) al comma 3, che
- per la promozione delle società *benefit* nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020;
 - con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i criteri di attuazione del citato articolo 38-ter;

- e) al comma 4, che agli oneri derivanti dall'articolo 38-ter, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del *Decreto Rilancio*;
- f) al comma 4-bis, che le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio' per le necessarie regolazioni contabili;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2021 - pubblicato nella GURI n. 10 del 14 gennaio 2022 - stabilisce, ai sensi dell'articolo 38-ter, comma 3, del *Decreto Rilancio*, le disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società *benefit*;
- l'articolo 3 del predetto decreto 12 novembre 2021 prevede:
 - a) al comma 2 che per la gestione degli interventi, il Ministero si avvale dell'assistenza tecnica di *Invitalia*, sulla base di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
 - b) al comma 3 che gli oneri connessi alle attività di assistenza tecnica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui ai successivi articoli 4, comma 1 e 17, comma 1, entro il limite massimo del 2 (due) per cento delle medesime risorse;
- l'articolo 17 del medesimo decreto 12 novembre 2021 prevede che per lo svolgimento di attività di promozione sul territorio nazionale delle società *benefit* sono destinate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38-ter, comma 3, del *Decreto Rilancio*, risorse pari a euro 3.000.000,00 per l'anno 2020, comprensive degli oneri di gestione di cui all'articolo 3, comma 3;
- l'articolo 18 del predetto decreto 12 novembre 2021 prevede che per lo svolgimento dell'attività di promozione delle società *benefit*, il Ministero si avvale di *Invitalia*, ai sensi di quanto previsto al citato articolo 3, comma 2, e che a tal fine *Invitalia* presenta uno specifico piano delle attività di promozione;
- il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 4 maggio 2022 - pubblicato nella GURI n.113 del 16 maggio 2022 - stabilisce i termini e le modalità per la presentazione delle

domande di accesso al contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dal citato articolo 38-ter del *Decreto Rilancio*, in favore delle società *benefit*, di cui al predetto decreto interministeriale 12 novembre 2021;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi;
- l'articolo 3 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 prevede per le Pubbliche Amministrazioni la possibilità di stipulare convenzioni, per lo svolgimento dell'attività istruttoria o di erogazione, con società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà e che gli oneri derivanti sono posti a carico degli stanziamenti cui le medesime convenzioni si riferiscono;
- l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e l'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, prevedono la possibilità per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per la gestione di interventi pubblici, di società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
- l'articolo 33, comma 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica *Invitalia* quale società *in house* dello Stato;
- l'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della previsione del suddetto comma 16 ter sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati, che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni

per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

- l'articolo 5 del decreto legislativo n. 50/2016 definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo *in house* di un'amministrazione pubblica;
- l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, iscrive di diritto *Invitalia* nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;
- l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede che le disposizioni del medesimo decreto non si applicano, salva espressa previsione, alle società quotate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19 settembre 2018, n. 218, recante "Individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette ed indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", aggiorna il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- l'Autorità nazionale anticorruzione, con delibera n. 484 del 30 maggio 2018, ha disposto l'iscrizione del Ministero, tra le altre Amministrazioni dello Stato, nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società *in house Invitalia*, attestando che per essa ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo dello stesso Ministero, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;
- il Responsabile della prevenzione e della corruzione e il Responsabile della trasparenza del Ministero hanno trasmesso, con nota del 29 settembre 2015, prot. 0020800, agli Uffici competenti nelle procedure di affidamento il modello di "*Patto di integrità*" che i legali rappresentanti degli

operatori economici partecipanti alle singole procedure di affidamento devono sottoscrivere, sotto pena di esclusione;

- la nota applicativa del 25 gennaio 2016 del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza del Ministero, sull'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina il passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (c.d. *pantouflage*);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato sulla G.U. n. 260 del 30 ottobre 2021, reca il "*Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico*";
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2021 individua gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 97 del 28 gennaio 2022, il Dott. Giuseppe Bronzino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero;

CONSIDERATO CHE

- a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge Finanziaria 2007) e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 459 a 463, *Invitalia* è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la governance, l'organizzazione e l'attività da essa svolta;
- per *Invitalia* ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi del decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1 e dell'art. 1, commi da 460 a 464, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;
- *Invitalia*, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico e/o da altre amministrazioni dello Stato;

- con nota del 16 settembre 2021, prot. n. 0224933, *Invitalia* ha comunicato al Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2018-2020, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in riscontro alla sopra citata nota del 16 settembre 2021, il Segretariato Generale – Divisione VI del Ministero dello sviluppo economico, tramite propria nota prot. n. 0003576, del 20 ottobre 2021, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da *Invitalia* nel triennio 2018 - 2020 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,21%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016;
- l'articolo 192, comma 2, del predetto Codice dei Contratti Pubblici, riguardo al regime speciale degli affidamenti diretti, dispone che l'Amministrazione ha l'obbligo di effettuare, in via preventiva, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*;
- l'*Agenzia* ha maturato un know-how specifico in riferimento alla gestione e attuazione dei interventi agevolativi analoghi a quello in oggetto;
- secondo l'articolo 1, comma 3, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, gli atti di convenzione stipulati da *Invitalia*, in qualità di soggetto *in house*, devono conformarsi ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica e devono prevedere i contenuti minimi riportati nel medesimo comma 3;
- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da *Invitalia* per le attività previste dalla Convenzione e la lett. j) del medesimo articolo 1 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;
- l'articolo 1, comma 3, lett. o) della medesima direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

- l'articolo 1, comma 3, lett. q) della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 prevede che il Ministero si impegna a trasmettere annualmente, alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico, un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di *Invitalia*;
- con nota prot. 0384235 del 17 novembre 2021, la *DGIAI* ha richiesto all'*Agenzia* di presentare un'apposita proposta progettuale per garantire la progettazione e l'attuazione degli interventi in oggetto, nonché di fornire gli elementi necessari a consentire una preventiva valutazione sulla congruità economica dell'offerta, ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici;
- con nota prot. n. 0148600 del 27 maggio 2022, acquisita in pari data al protocollo MiSE n. 0216717, l'*Agenzia* ha trasmesso alla *DGIAI* la "*Proposta di Piano delle attività e dei costi per il periodo 2022*", corredata degli elementi utili per consentire alla medesima Direzione di svolgere le necessarie valutazioni sulla congruità dell'offerta di cui all'articolo 192 del D. lgs. 50/2016;
- con nota prot. n. 0230557 del 10 giugno 2022, la *DGIAI*, ritenendo congrua l'offerta presentata da *Invitalia*, avuto riguardo all'oggetto, al valore della prestazione e alla qualità del servizio offerto, ha approvato il Piano trasmesso da *Invitalia* con la citata nota del 27 maggio 2022;
- secondo quanto disposto dall'articolo 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola, la *DGIAI* ha quindi considerato che il ricorso ad *Invitalia* risponde a criteri di efficienza, efficacia, economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, vista la significativa esperienza maturata dall'*Agenzia* nelle materie oggetto della Convenzione;
- gli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, hanno dettato, per il periodo 2014-2020, norme specifiche in materia di forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile, nell'ambito delle disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, prevedendo specifiche modalità di rimborso dei costi effettivamente sostenuti comprensivi di una quota di costi indiretti;
- in particolare, l'articolo 68 del predetto regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che i costi indiretti possono essere determinati in misura forfettaria fino al 25% dei costi diretti purché calcolati sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile;

- il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, prevede agli articoli 52 e seguenti specifiche disposizioni in ordine alle forme di sovvenzioni mediante il ricorso a costi unitari in linea con quanto già previsto per il periodo 2014-2020;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020, ha previsto l'applicazione dei criteri di rendicontazione per l'assistenza tecnica rimborsabile, di cui agli artt. 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013, anche ai programmi finanziati con le risorse nazionali;
- per ragioni di economicità ed efficienza e tenuto conto della dimensione dei costi rimborsabili ad *Invitalia*, si è ritenuto di applicare alla presente Convenzione un tasso forfettario di determinazione dei costi indiretti nel limite massimo del 25 per cento. Non saranno, in ogni caso, imputati costi indiretti connessi ad attività affidate a persone giuridiche attraverso le procedure del Codice dei Contratti Pubblici;
- il corrispettivo spettante ad *Invitalia* per le attività previste dalla presente Convenzione, come definito dall'articolo 3, comma 3 del decreto interministeriale 12 novembre 2021, è posto a carico delle risorse assegnate al Fondo, pari a 10 milioni di euro, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1.

(Premesse e allegati)

1. Le premesse, i considerata e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2.

(Oggetto della Convenzione)

1. Con la presente Convenzione sono regolati i rapporti tra le *Parti* e le modalità di rendicontazione

delle spese sostenute da *Invitalia* per garantire alla *DGIAI* lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica in ordine all'attuazione dell'intervento previsto dall'articolo 38-ter del *Decreto Rilancio*, con particolare riferimento alle seguenti Linee di intervento:

- A. Progettazione e attuazione dell'intervento;
- B. Sviluppo della piattaforma informatica;
- C. Progettazione del Piano di promozione.

2. Le attività di cui al comma 1, così come dettagliate nell'Allegato n. 1 "*Piano operativo delle attività e dei costi 2022*" della presente Convenzione, saranno svolte da *Invitalia* nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Articolo 3.

(Esecuzione delle attività)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l'*Agenzia* si avvale del personale interno e, nel rispetto delle normative vigenti in tema di trasparenza e procedura di evidenza pubblica, può avvalersi, in casi di necessità opportunamente documentati alla *DGIAI*, di consulenti esterni e/o fornitori esterni, scelti in base a riconoscibili requisiti di competenza e comprovata esperienza.

2. *Invitalia* si impegna, altresì, a modificare la struttura organizzativa destinata all'esecuzione delle attività convenzionali, in relazione al volume di attività da svolgere e ad eventuali esigenze tecniche ed organizzative emergenti successivamente alla stipula della presente Convenzione.

3. Le attività di cui alla presente Convenzione possono essere svolte sia mediante la presenza continuativa presso le strutture della *DGIAI* delle risorse professionali dedicate all'erogazione dei servizi di assistenza tecnica che attraverso modalità di lavoro a distanza (lavoro agile o telelavoro), come previste dalle disposizioni contrattuali dell'*Agenzia*. Per tutte le attività di cui all'articolo 2, il personale *Invitalia* opererà in stretta sinergia con la struttura della *DGIAI*, la Divisione V, responsabile della gestione della misura agevolativa.

4. L'*Agenzia*, nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, si impegna ad operare nel pieno rispetto della normativa unionale e nazionale, nonché nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, e a consentire ogni verifica e/o approfondimento da parte della *DGIAI*, assumendo la piena responsabilità sulle attività svolte e sulle procedure adottate per

l'esecuzione dell'incarico assegnatole.

5. Nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, tutti i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti al rispetto del "Codice di Comportamento" del Ministero redatto ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, così come pubblicato nell'apposita sezione trasparenza del sito del Ministero.

6. La *DGIAI* si impegna a mettere a disposizione di *Invitalia* le informazioni e i documenti necessari alla realizzazione delle attività di competenza dell'*Agenzia* che a sua volta si impegna ad assicurare il pieno ed efficace espletamento delle attività assegnatele, sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione.

7. Ai fini del rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *Invitalia* dichiara e il Ministero prende atto che la stessa non ha concluso nel triennio precedente la sottoscrizione della presente Convenzione contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi a ex dipendenti del Ministero che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto del Ministero medesimo nei propri confronti per il triennio antecedente alla cessazione del loro rapporto di lavoro con il Ministero. Per "dipendenti" si intendono i soggetti legati al Ministero nel senso chiarito dal parere dell'ANAC AG/2/2015/AC del 4 febbraio 2015. In caso di violazione delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le conseguenze previste dalla norma precitata, fatta salva ogni azione eventualmente promossa dal Ministero per la tutela dei propri diritti e interessi, anche ai fini del risarcimento del danno derivante alla violazione commessa.

Articolo 4.

(Referenti)

1. La *DGIAI* indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione il Dirigente *pro tempore* responsabile della Divisione V "Accesso al credito e incentivi fiscali" della *DGIAI*.

2. *Invitalia* indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione il Dott. Stefano Maria Della Corte, responsabile dell'Area "Attuazione Interventi" della Business Unit "Programmi Operativi" di *Invitalia*.

3. Eventuali avvicendamenti nella individuazione dei suddetti referenti saranno tempestivamente comunicati all'altra Parte e non comportano la modifica della presente Convenzione.

4. Qualunque comunicazione tra le *Parti*, riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve essere indirizzata ai referenti di cui al presente articolo ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

5. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle *Parti* alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

– AMMINISTRAZIONE: dgiai.div5@pec.mise.gov.it

– INVITALIA: programmioperativi@postacert.invitalia.it

6. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Articolo 5.

(Corrispettivo per le attività svolte)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, è riconosciuto all'*Agenzia*, per l'intero periodo di durata della Convenzione, un corrispettivo massimo pari a euro 163.676,00 IVA esclusa (euro 199.685,00 IVA inclusa calcolata in base all'aliquota vigente al momento dell'emissione di ciascuna fattura). Tale corrispettivo copre tutti i costi diretti e indiretti sostenuti da *Invitalia* per le attività previste dalla Convenzione, liberando la *DGIAI* da ogni eventuale altra richiesta.

2. Il corrispettivo spettante ad *Invitalia*, come indicato al precedente comma 1, è comprensivo di spese generali, in misura comunque non superiore al 25% dei costi diretti ammissibili. Tale percentuale è in linea con i bilanci approvati e depositati dall'*Agenzia* nel periodo 2016-2019 dai quali si evince che l'incidenza delle spese generali sulle attività oggetto di rendicontazione si attesta in ciascuna delle annualità al di sopra di tale percentuale. Come rappresentato nel "Piano operativo delle attività e dei costi 2022" riportato in Allegato n.1, per il periodo 2016-2018, l'incidenza delle spese generali è confermata dalla "Metodologia PON GOV" approvata dall'*Agenzia* per la Coesione Territoriale con Decreto n. 114 del 17 novembre 2020, mentre per l'annualità 2019 *Invitalia* ha effettuato il calcolo (vedi allegato A al "Piano operativo delle attività e dei costi 2022") sulla base dei dati di bilancio 2019.

3. Le risorse finanziarie a copertura dell'iniziativa provengono da disponibilità finanziarie stanziare dall'articolo 38-ter, comma 4, del *Decreto Rilancio*, nel limite massimo dell'2% delle risorse stesse.

4. I corrispettivi riconoscibili all'*Agenzia*, derivanti dall'esecuzione delle attività individuate all'articolo 2, saranno quantificati così come indicato nel "*Piano operativo delle attività e dei costi 2022*" riportato all'Allegato n. 1 della presente Convenzione e secondo le modalità previste dalle "*Linee guida per la rendicontazione da parte degli enti in house e la determinazione delle spese ammissibili*" trasmesse dalla *DGIAI* all'*Agenzia* (Allegato n. 2 alla presente Convenzione).

Articolo 6.

(Criteri di rendicontazione e modalità di pagamento)

1. La *DGIAI*, su richiesta dell'*Agenzia*, corrisponde un anticipo nella misura massima del 20% dell'importo previsto dal precedente articolo 5.

2. Per il rimborso della quota rimanente del corrispettivo, *Invitalia* presenta alla *DGIAI*, con riferimento alle attività svolte nell'anno 2022, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e la documentazione a corredo delle stesse di seguito specificata. La suddetta documentazione sarà prodotta entro 150 giorni dalla scadenza del periodo oggetto di rendicontazione e redatta sulla base di quanto stabilito nelle "*Linee guida per la rendicontazione da parte degli enti in house e la determinazione delle spese ammissibili*" elaborate dalla *DGIAI* (Allegato 2).

3. Le voci di costo e le relative modalità di rendicontazione sono determinate e annoverate nel rispetto delle regole di ammissibilità della spesa richiamate in premessa, sulla base delle modalità e delle formalità delineate nelle citate Linee guida.

4. Per quanto attiene i costi indiretti correlati allo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, gli stessi saranno in sede di rendicontazione valorizzati fino ad un massimo del 25% dei costi diretti, con indicazione delle modalità di calcolo adottate per l'imputazione dei suddetti costi alle attività rendicontate. Qualora nel corso dell'esecuzione delle attività dovesse rendersi necessario il ricorso ad affidamenti a persone giuridiche esterne, consistenti nell'esternalizzazione di intere parti delle attività previste dalla commessa, tale voce di spesa verrà esclusa dal totale dei costi diretti su cui applicare la suddetta percentuale di costi generali.

5. La *DGIAI* valuta l'ammissibilità dei costi rendicontati da *Invitalia* in relazione alle attività svolte dalla stessa, approvando la rendicontazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo entro

30 giorni dalla data di ricevimento.

6. L'*Agenzia* si impegna a fornire alla *DGIAI* qualsiasi ulteriore dato o informazione eventualmente richiesti, anche ai fini della predisposizione di relazioni specifiche relative alle agevolazioni concesse.

7. Successivamente all'approvazione della rendicontazione, l'*Agenzia* emette la relativa fattura, detraendo quanto già corrisposto a titolo di anticipazione.

8. La *DGIAI*, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, trasferisce, in un conto corrente bancario intestato all'*Agenzia*, gli importi dovuti.

9. La documentazione di spesa è conservata presso *Invitalia* per almeno dieci anni dalla data di scadenza della presente Convenzione ed è resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e le verifiche della *DGIAI* e degli organismi nazionali preposti al controllo.

Articolo 7.

(Penali)

1. Qualora *Invitalia* non rispetti, per cause ad essa esclusivamente imputabili, il termine di consegna della rendicontazione di cui all'articolo 6, comma 2, la *DGIAI* ha la facoltà di applicare una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.

2. La contestazione dell'inadempienza è notificata dalla *DGIAI* a mezzo posta elettronica certificata (PEC). *Invitalia* ha facoltà di comunicare a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 20 giorni dalla data della notifica della contestazione. Trascorso invano detto termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, la *DGIAI* comunica l'applicazione della penale ed il relativo ammontare che dovrà essere portato in detrazione dall'importo oggetto del pagamento di cui all'articolo 6, comma 8.

Articolo 8.

(Durata, efficacia, proroghe e modifiche)

3. La presente Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2022 e comunque fino al completamento delle attività di cui al precedente articolo 2.

4. Eventuali proroghe o modifiche della presente Convenzione sono concordate tra le *Parti* e formalizzate mediante atto aggiuntivo.

5. La presente Convenzione entra in vigore solo dopo le intervenute approvazioni e registrazioni di legge.

Articolo 9.

(Riservatezza)

1. Resta tra le *Parti* espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da *Invitalia* viene a conoscenza nello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente Convenzione devono essere considerati riservati e coperti da segreto.

2. In tal senso, *Invitalia* si obbliga ad adottare, con i propri dipendenti e con i soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione delle attività, tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Articolo 10.

(Interruzione)

1. Nei casi di interruzione delle attività per cause non imputabili a *Invitalia*, la *DGIAI*, effettuate le opportune valutazioni, erogherà il corrispettivo commisurato ai costi sostenuti e rendicontati.

Articolo 11.

(Diritto di recesso)

1. La *DGIAI* può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti di *Invitalia* qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti e provvedimenti che modifichino la situazione esistente al momento della stipula della presente Convenzione e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, saranno riconosciuti a *Invitalia* i costi sostenuti alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelli che, anche se relativi ad attività non ancora materialmente effettuate, risultino già oggetto di impegni formalmente assunti con atti giuridicamente vincolanti.

2. L'*Agenzia* non potrà pretendere alcunché dalla *DGIAI* a titolo di rimborso degli ulteriori costi derivanti dalla mancata prosecuzione della presente Convenzione in ragione dell'esercizio del suddetto potere di recesso.

Articolo 12.

(Tutela dei dati personali)

1. L'*Agenzia* e la *DGIAI* si impegnano reciprocamente a osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “GDPR”) e del decreto legislativo n. 196/2003, s.m.i. (di seguito “Codice Privacy”), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione. Le *Parti* si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui alla presente Convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge alla stessa connessi.

2. Le *Parti* convengono che ognuno di loro nei confronti dell'altro riveste la posizione di interessato e di Titolare del trattamento per i trattamenti conseguenti alla gestione del rapporto contrattuale.

3. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, l'informativa generale sul trattamento dei dati personali adottata da *Invitalia* è pubblicata al link <https://www.invitalia.it/privacy-policy>, mentre quella adottata dalla *DGIAI* è pubblicata al link <https://www.mise.gov.it/index.php/it/privacy-sito> <https://unar.it/portale/web/guest/privacy-policy>.

4. Il *Ministero*, quale autonomo Titolare del trattamento, esercita le sue funzioni, tra l'altro, per il tramite del Direttore Generale della *DGIAI* ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 28 gennaio 2019.

5. Il *Ministero*, per le attività delegate a *Invitalia* con la presente Convenzione e indicate all'articolo 2, individua l'*Agenzia* quale “responsabile del trattamento” ai sensi dell'art. 28 del GDPR secondo le condizioni, l'atto di nomina e le istruzioni riportate nell'Allegato 3, parte integrante della presente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte dell'*Agenzia* equivale ad accettazione della nomina.

Articolo 13.

(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle *Parti*, il Foro di Roma.

Articolo 14.

(Obblighi di pubblicazione)

1. Le *Parti* si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 15.

(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse e nei considerati, nonché alla normativa vigente.
2. La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Allegati:

1. “Piano operativo delle attività e dei costi 2022”;
2. “Linee guida per la rendicontazione da parte degli enti *in house* e la determinazione delle spese ammissibili” elaborate dalla DGIAI;
3. “Nomina Responsabile del trattamento dei dati personali” e “Compiti e Istruzioni per i responsabili dei dati personali in applicazione dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016”;
- 3A. “Documento di sintesi delle misure tecniche e organizzative di Invitalia s.p.a.”, prot. n. 299770 del 1° dicembre 2021.

Documento sottoscritto con firma digitale dal dott. Giuseppe Bronzino (Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per gli incentivi alle imprese), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..

Documento sottoscritto con firma digitale dal dott. Domenico Arcuri (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.), ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..

 Giuseppe
Bronzino
MISE
/80230390587
23.06.2022
16:33:38
GMT+00:00

 Arcuri
Domenico
Invitalia S.p.A.
Amministratore
Delegato
21.06.2022
15:30:11
GMT+00:00